



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Soci Ordinari

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro

Partner di Studio

Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 12
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel.0522.927202

Borgo della Salnitara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel.0521.941760

P.I. 02735450351

Mail labour@labourconsulting.com

Pec labourconsulting@legalmail.it

Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 26 agosto 2025.

Oggetto: conversione in Legge del “decreto economia” – proroga al 31.12.2026 dell'utilizzo di causali generiche nei contratti a termine.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto scorso (in vigore dal 10.8.2025), la Legge n. 118/2025, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 95/2025 (cd. decreto economia).

Il provvedimento contiene un importante aggiornamento in materia di contratti a termine.

Ai sensi dell'art. 19 comma 1, D.Lgs n. 81/2015 nella versione attualmente vigente, così come modificato dal DL 202/2024,

"al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti; b-bis) in sostituzione di altri lavoratori".

Ora, la Legge n.118/2025 in commento proroga al 31.12.2026 il termine di cui alla lettera b) del citato art. 19 comma 1.

Pertanto, oltre all'ipotesi di sostituzione di altri lavoratori (b-bis), **fino al 31 dicembre 2026**, in assenza di previsioni dei contratti collettivi (a), **il rapporto a termine potrà avere una durata superiore ai 12 mesi "per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti" (b);** ciò allo scopo di consentire alle parti di proseguire nell'applicazione della disciplina transitoria per un ulteriore periodo ed al fine di ovviare alla mancanza, in una serie di settori, della definizione delle causali ad opera della contrattazione collettiva.

Si ricorda che nei casi in cui la contrattazione collettiva abbia specificamente individuato le motivazioni per procedere con contratti a tempo determinato con causale, esclusivamente a queste sarà necessario fare riferimento.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp